

Un Comune ci chiede: da tempo gli orari dei negozi e dei pubblici esercizi sono stati liberalizzati. Ma è possibile per il Comune fissare orari più restrittivi e per quali categorie?

Tale possibilità è contemplata, a determinate condizioni e con precise modalità, dalla legislazione in essere.

Gli orari delle attività commerciali al dettaglio e dei pubblici esercizi sono disciplinati dal D.L. 4 luglio 2006 n. 233, articolo 3, comma 1, lettera d-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 secondo il quale: *“.....le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs 31/3/1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte **senza i seguenti limiti e prescrizioni: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio...**”.*

Il testo così formulato deriva dalla modifica introdotta dal D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15/7/2011, n. 111, che ha disposto (con l'art. 35, comma 7) che *“...le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta entro la data del 1° gennaio 2012...”*.

Tale impostazione è il risultato del recepimento nell'ordinamento normativo italiano della cosiddetta Direttiva Bolkestein, avvenuta con il D.lgs 59/2010, che ha eliminato i limiti e le restrizioni all'insediamento ed allo svolgimento delle attività economiche e dei servizi, se non per “motivi imperativi di interesse generale”, situazioni cioè attinenti la salute dei cittadini, l'ordine e la sicurezza pubblica, l'ambiente, ivi compreso quello urbano, ecc. In sostanza le limitazioni possono avvenire sulla base di motivazioni ragionevoli e di tutela del territorio e dei cittadini.

Fatta questa premessa, in base all'articolo 50, comma 7 del D.lgs 267/2000 (Testo unico enti locali) il **Sindaco** *“...**coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicata dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti...**”.*

Il successivo comma 7bis, **in particolari situazioni** di emergenza prevede che *“...**il Sindaco al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici**”.*

La stessa **Regione Lombardia** ha rilevato con una propria nota del 9 gennaio 2012 che *“...sia fatto salvo il **potere del Sindaco di emettere ordinanze di limitazione degli orari per motivi imperativi di interesse generale...**”.*

Per le **altre attività** similari (artigianato, servizi, ecc.) non sussistono disposizioni legislative specifiche in materia di orari di apertura e ad esse si possono applicare i **medesimi criteri** utilizzati per il commercio in sede fissa e i pubblici esercizi.